

Fondo speciale statale per la promozione delle energie rinnovabili

Sentenza n. 133 del 2006

legge 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) istituisce (art. 1, comma 248) un fondo speciale ministeriale finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile; sono ammessi al fondo gli studi e le ricerche, funzionali al successivo utilizzo industriale e commerciale dei risultati, che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese.

Secondo la Regione Friuli-Venezia Giulia la norma incide su una materia di competenza concorrente, la ricerca scientifica, che si presenta come prevalente anche se la ricerca è finalizzata alla tutela dell'ambiente; e comunque la finalità di tutela dell'ambiente non escluderebbe la competenza delle Regioni in relazione alla connessione con le materie di loro sicura competenza.

Nello specifico, la norma *de qua* violerebbe l'art. 117, comma 3, Cost., nonché l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ledendo la competenza legislativa, amministrativa e finanziaria regionale in materia di ricerca scientifica o, in subordine, in materia ambientale, là dove istituisce un fondo settoriale a diretta gestione statale anziché trasferire *pro quota* alla Regione Friuli-Venezia Giulia le relative risorse; qualora l'esistenza di un fondo settoriale a gestione centrale fosse ritenuta giustificata da esigenze di esercizio unitario, il citato comma 248 sarebbe in ogni caso illegittimo in quanto non prevede un'intesa con le Regioni.

Il Governo ribalta la tesi regionale identificando nella tutela dell'ambiente, materia di esclusiva potestà statale, il fine ultimo del fondo in questione; per poi concludere che la compresenza di un profilo di pertinenza regionale non inibisca allo Stato l'esercizio delle proprie competenze quanto piuttosto consenta alle Regioni l'introduzione di una propria normativa, da coordinare con quella statale.

Il giudice costituzionale ribadisce in primo luogo il principio che le disposizioni di leggi statali istitutive di fondi con vincoli di destinazione sono legittime soltanto se esauriscono i loro effetti nelle materie attribuite alla competenza dello Stato; evocando poi, in termini più generali, quella giurisprudenza della stessa Corte secondo la quale, ove una disposizione normativa tocchi una pluralità di materie riconducibili alla potestà legislativa di soggetti diversi, sovengono, a risolvere i possibili conflitti, il criterio della prevalenza di una materia sull'altra e il principio di leale collaborazione. Muovendo da queste premesse, la Corte osserva che alcune delle materie interessate dalla norma censurata non si prestano ad un giudizio di prevalenza per la loro peculiarità, giacché non si esauriscono in un delimitato ambito materiale (ambiente, ricerca scientifica); e che la ricerca scientifica in questo caso ha per oggetto sia l'ambiente (materia di competenza esclusiva statale ma tale da non escludere che le Regioni, nelle materie rimesse alla loro competenza legislativa, approntino ulteriori strumenti di tutela, legati alla specificità dei luoghi), sia la produzione di energia, materia di competenza concorrente.

Di conseguenza, la questione non può essere risolta adottando il criterio della prevalenza, bensì facendo applicazione "del principio di leale collaborazione, nella fase di attuazione della disposizione e di erogazione delle risorse, nella forma dell'intesa" con la Conferenza Stato-Regioni.

Viene pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che la sua attuazione e l'erogazione delle risorse avvengano d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome

